

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.LGS. 231/01

Istituto Salesiano San Zeno

Verona

Rev. 2 del 30.09.2024

Approvato con delibera del Consiglio della Casa del 25/01/2025



Indice

1. Definizioni	6
2. Introduzione.....	7
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti	7
2.2 Presentazione dell'Istituto San Zeno.....	9
2.3 – Stato di aggiornamento	10
3. Modello di Organizzazione e Gestione	11
3.1 – Funzione del Modello	11
3.2 – Struttura del Modello.....	11
3.3 – Parte Generale	13
3.4 – Parti Speciali.....	14
3.5 – Attuazione del Decreto da parte dell'Istituto San Zeno	15
3.6 – Mappatura dei rischi.....	16
3.7 – Destinatari del Modello	17
4. Organismo di Vigilanza.....	18
4.1 – Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	18
4.2 – Prerogative e risorse dell’Organismo di Vigilanza.....	19
4.3 – Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.....	20
5. Flussi Informativi Interni.....	22
5.1 – Comunicazioni e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza	22
5.2 – Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza	22
5.3 – Obblighi informativi dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari.....	24
5.4 – Raccolta e conservazione delle informazioni.....	24
6. Whistleblowing e Tutela degli Autori di Segnalazioni.....	25
7. Sistema Disciplinare	27
7.1 – Principi generali	27
7.2 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale religioso	28
7.3 – Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti	28
7.4 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale con funzioni direttive o dirigenziali	29
7.5 – Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori	29
8. Diffusione e conoscenza del modello	31
8.1 – Formazione del personale	31

8.2 – Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori	31
8.3 – Clausole contrattuali	32
Parte Speciale “A”	34
A.1 – La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)	34
A.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	40
A.3 – Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto	41
A.4 – Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto	42
A.5 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	43
Parte Speciale “B”	44
B.1 – Le tipologie di delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- <i>bis</i> del Decreto).....	44
B.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	50
B.3 – Principi di comportamento	51
B.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	52
Parte Speciale “C”	53
C.1 – Le tipologie di delitti contro l’industria e il commercio (art. 25- <i>bis-1</i> del Decreto).....	53
C.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	55
C.3 – Principi di comportamento	56
C.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	56
Parte Speciale “D”	57
D.1 – La tipologia dei reati societari (art. 25- <i>ter</i> del Decreto)	57
D.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	60
D.3 – Principi di comportamento.....	60
D.4 – Procedure e documenti interni di riferimento	61
Parte Speciale “E”	62
E.1 – I delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime in violazione delle norme in tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	62
E.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	63
E.3 – Principi di comportamento	64
E.4 – Procedure e documenti interni di riferimento.....	66
Parte Speciale “F”	67
F.1 – La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio(art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	67
F.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio.....	69

F.3 – Principi di comportamento	69
F.4 – Procedure e documenti interni di riferimento	70
Parte Speciale “G”	71
G.1 – La tipologia dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25- <i>novies</i> del Decreto)	71
G.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	74
G.3 – Principi di comportamento	75
G.4 – Procedure e documenti interni di riferimento	75
Parte Speciale “H”	76
H.1 – La tipologia dei reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto)	76
H.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	85
H.3 – Principi di comportamento	85
H.4 – Procedure e documenti interni di riferimento	86
Parte Speciale “I”	87
I.1 – La tipologia dei reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del Decreto)	87
I.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	88
I.3 – Principi di comportamento	88
I.4 – Procedure e documenti interni di riferimento	89
Parte Speciale “L”	90
L.1 – La tipologia dei reati tributari (art. 25- <i>quindecies</i> del Decreto)	90
L.2 – Valutazione delle aree e delle attività a rischio	93
L.3 – Principi di comportamento	93
L.4 – Procedure e documenti interni di riferimento	94

PARTE GENERALE

1. Definizioni

Nel presente testo verranno usati i seguenti termini:

Istituto San Zeno (o l'Ente)	indica l'insieme dei siti dell'Istituto Salesiano San Zeno ovvero la sede principale di Verona e tutte le sue pertinenze.
Decreto	indica il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, e sue successive modifiche e integrazioni.
Destinatari	indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Istituto San Zeno, inclusi i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
Enti o Ente	ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto e in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta.
Linee Guida	indica le linee guida elaborate da Confindustria, nella versione pubblicata sul sito di Confindustria con aggiornamento giugno 2021.
Modello	indica il modello organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati, come definito nell'art.6, del Decreto Legislativo 231/2001.
Reati Presupposto	indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente; si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 - 25- <i>duodevicies</i> e successive modifiche e integrazioni del Decreto.
TUF	indica il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.
CIC	Codice di diritto canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino Codex Iuris Canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino, nella sua ultima versione, promulgato da papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983 ed è entrato in vigore il 27 novembre 1983.

2. Introduzione

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali orientate al contrasto dei fenomeni corruttivi ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, “ *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- (i) soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a);
- (ii) soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse.

In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, nel caso di commissione da parte di un proprio esponente di uno dei reati presupposto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni (art. 9 primo comma):

- a) pecuniarie;
- b) interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo),

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

-
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "colpa di organizzazione": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le principali modalità riconosciute idonee per un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicate agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, e in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato:
 - (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari;
 - (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello;
 - (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alla previsione del Decreto, con riferimento ai poteri delegati e al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta sua attuazione, da un'efficace azione di vigilanza sulla sua idoneità e dal suo costante aggiornamento e adeguamento.

Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

2.2 Presentazione dell'Istituto San Zeno

Nell'ordinamento giuridico italiano le confessioni religiose in sé rappresentano un fenomeno che riguarda l'ambito delle libertà individuali e sociali. Esse esplicano la loro azione attraverso gli enti cui danno origine e che da esse sono ispirati.

Sulla base delle specifiche intese intercorse tra lo Stato e le confessioni religiose di appartenenza, tali enti possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica nel rispetto della loro natura confessionale e struttura ordinamentale.

L'art. 1 della Legge 20 maggio 1985, n. 222, recante *“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”*, quale norma di attuazione dell'Accordo di Villa Madama siglato il 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana (denominato correntemente nuovo Concordato) che apporta modificazioni ai c.d. Patti Lateranensi firmati tra Italia e Santa Sede l'11 febbraio 1929, stabilisce che *“Gli enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione e di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con Decreto del Presidente della Repubblica”*.

A tale previsione normativa vanno ricondotti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i cui presupposti per il riconoscimento sono:

- a) un preventivo provvedimento dell'autorità religiosa di erezione o di approvazione: ciò significa che tutto quanto attiene la formazione del singolo ente ecclesiastico deve intendersi regolato esclusivamente dal diritto della confessione (in questo caso dall'ordinamento giuridico canonico), nel rispetto dell'autonomia ordinamentale riconosciuta dalla Costituzione;
- b) la sede in Italia;
- c) il fine di religione o di culto: l'art. 16 della L. 222/1985 precisa che agli effetti civili si considerano attività di religione e di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, alla educazione cristiana.

È previsto, comunque, che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere anche attività diverse da quelle di religione e di culto (art. 15) che, ai sensi dell'art. 7, n. 3. del nuovo Concordato, rimangono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. L'art. 16 precisa che agli effetti civili si considerano attività diverse da quelle di religione e di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

L'Istituto San Zeno in quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si inquadra in questa particolare tipologia di enti.

Nei cinquant'anni di presenza formativa, l'Istituto Salesiano San Zeno, nuova ragione sociale di Ispettorata Salesiana San Zeno, ha sviluppato una filiera formativa completa, ospitando al suo interno il Centro di formazione professionale Fondazione INE, e l'Istituto Tecnico Tecnologico San Zeno, con indirizzi in meccanica grafica ed elettrotecnica.

Offre inoltre la possibilità di formazione per dipendenti/liberi professionisti sia con corsi a catalogo che finanziati, utilizzando i principali fondi interprofessionali (Fondimpresa, Fondo professioni...) che con i canali regionali/nazionali. Per quanto riguarda la Regione Veneto, l'Istituto Salesiano San Zeno ha gestito molti progetti per lavoratori ed aziende, tra cui si segnala il percorso triennale del tecnico del restauro con degli spin-off originali, come percorsi per il ripristino delle murature a secco.

Le attività della struttura, ad oggi, sono:

- Istituto Tecnico paritario con i tre indirizzi: Grafica, Elettrico e Meccanica
- formazione tecnica erogata in diverse modalità;
- casa per ferie.

La governance della struttura è rappresentata da un direttore supportato da figure che coordinano le attività amministrative, la qualità (certificata secondo la norma ISO9001 dall'ente Kiwa Cermet Italia) ed altre funzioni come indicato nell'organigramma.



2.3 – Stato di aggiornamento

Il presente Modello è alla sua seconda revisione, redatta sulla base del testo del Decreto e delle sue successive modificazioni e integrazioni alla data del 31 agosto 2024.

L'analisi preliminare sui rischi di commissione dei reati è stata svolta il 5/06/2024 e rivista alla luce delle recenti disposizioni di legge alla data del 30/08/2024.

3. Modello di Organizzazione e Gestione

3.1 – Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e di procedure, unitamente a una serie di attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dall'Istituto San Zeno in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui l'Ente ispira lo svolgimento della propria attività;
- permettere all'Istituto San Zeno, grazie a un'azione di individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività dell'Istituto San Zeno in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione e attribuzione all'Organismo di Vigilanza dell'Istituto San Zeno di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul buon funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

3.2 – Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati, presupposto per i quali l'Istituto San Zeno ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'attività svolta.

L'Istituto San Zeno è consapevole della circostanza che l'implementazione del Modello si accompagna nella prassi all'adozione anche di un Codice Etico, in cui l'Ente ha formalizzato i principi cui ispira l'esercizio della propria attività.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione e altri di tipo corruttivo (artt. 24 e 25). Numerosi successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero dei Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente che, alla data di approvazione del presente modello, risultano comprendere le seguenti categorie di reati:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quindecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge 14 gennaio 2013, n. 9).

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, a conoscere ulteriori ampliamenti. Per questa ragione l'Istituto San Zeno, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per integrare il Modello con l'inserimento di nuove Parti Speciali relative ai reati che, per effetto di ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

3.3 – Parte Generale

Secondo quanto indicato all'art. 6, comma 2 del D.lgs. 231/2001 il modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati deve mirare a tre fondamentali finalità:

I. Individuazione delle AFvità dell'Ente nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello preveda l'individuazione delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati e quindi la cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, pertanto, l'analisi della complessiva attività svolta dall'Istituto San Zeno, organizzata e suddivisa in base ai macro-processi e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportino il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato a una progressiva estensione dei Reati Presupposto, e dati anche i mutamenti che possono intervenire sulle attività svolte dall'Istituto San Zeno, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al contrario, deve essere sottoposta a una continua attività di controllo e revisione e deve essere allo stesso modo periodicamente aggiornata.

L'Istituto San Zeno e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto a integrare o far integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni qual volta ciò si renda necessario in ragione di ulteriori interventi legislativi, di modifiche dell'assetto organizzativo e/o societario dell'Istituto San Zeno, o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui l'Ente svolge la propria attività.

II. Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne espressamente precisate) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di periodica rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il compito precipuo di proporre all'Ente i miglioramenti, le integrazioni e le modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III. Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, in base al Decreto:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e delle procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- alla proposta all'Ente di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.

3.4 – Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale come sopra descritta, anche di alcune Parti Speciali dedicate ciascuna a una specifica categoria di Reati Presupposto, per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, l'Istituto San Zeno ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree operative ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione precisa delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali che seguono verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Parte Speciale "B");
- iii) Reati contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "C");
- iv) Reati societari (Parte Speciale "D");
- v) Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (Parte Speciale "E");

- vi)** Reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Parte Speciale “F”);
- vii)** Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Parte Speciale “G”);
- viii)** Reati ambientali (Parte Speciale “H”);
- ix)** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale “I”);
- x)** Reati tributari (Parte Speciale “L”).

All’esito della mappatura dei rischi svolta come indicato al successivo par. 3.6, l'Istituto San Zeno ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello:

- a)** Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- b)** Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- c)** Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater);
- d)** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- e)** Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- f)** Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- g)** Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- h)** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- i)** Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- j)** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- k)** Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- l)** Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (art. 25-septiesdecies);
- m)** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- n)** Responsabilità degli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 12 Legge 14 gennaio 2013, n. 9);
- o)** Reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146);

in considerazione del fatto che non sussistono, per tali fattispecie, reali e significativi rischi di commissione di tali reati, tenuto conto delle specifiche attività svolte dall’Ente.

3.5 – Attuazione del Decreto da parte dell'Istituto San Zeno

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione, così come dei propri confratelli, dei dipendenti e dei fruitori delle attività, l'Istituto San Zeno ha ritenuto opportuno e in linea con la propria filosofia, procedere all’adozione e all’attuazione del presente Modello.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare a principi di correttezza e trasparenza il loro operare e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività svolte dall'ente.

Il Modello è stato predisposto dall'Istituto San Zeno avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria nel mese di giugno 2021).

Il presente Modello è allo stato di revisione del precedente modello ed è da considerarsi applicabile a tutti i siti dell'Istituto San Zeno citati al punto 1, così come a eventuali siti temporanei.

In data 09/12/2016 il Consiglio della Casa ha nominato l'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'efficacia del Modello di Organizzazione nonché di curarne l'aggiornamento. L'Organismo di Vigilanza ha un mandato ed è composto in conformità delle regole stabilite nel successivo punto 4.1 del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri, con compiti di vigilanza, controllo e iniziativa in relazione al Modello stesso e in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto e aggiornamento.

3.6 – Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, l'Istituto San Zeno ha provveduto alla mappatura dei rischi, individuando, all'interno della propria realtà, le aree che risultano a rischio di commissione di alcuno dei Reati Presupposto.

Di seguito viene brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

L'Istituto San Zeno ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività dell'Ente, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, l'Istituto San Zeno ha proceduto all'analisi della realtà operativa dell'Ente così come attualmente strutturata. L'attività di analisi è stata finalizzata a individuare le aree e i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta inizialmente con il supporto di consulenti esterni appositamente incaricati allo scopo e analizzando la realtà dell'Istituto San Zeno sulla base di interviste alle figure che, per la posizione che ricoprono, sono al corrente dei dettagli di gestione delle attività dell'Ente.

Infine, l'Istituto San Zeno ha proceduto alla stesura, all'interno delle aree a rischio individuate nel corso dell'analisi valutativa iniziale, delle procedure e dei protocolli ritenuti opportuni al fine di assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del modello in relazione alle disposizioni del Decreto. Gli esiti delle predette attività di mappatura dei rischi sono dettagliatamente descritti nelle successive singole

Parti Speciali, dove sono anche illustrate le procedure e le misure predisposte dall'Istituto San Zeno al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3.7 – Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello, e tenuti, quindi, alla sua integrale osservanza, sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Istituto San Zeno, ivi inclusi tutti i confratelli, i membri degli organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali ivi inclusi i volontari, i partner commerciali, i fornitori e i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. Organismo di Vigilanza

4.1 – Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto San Zeno è un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto San Zeno può essere monocratico o collegiale. In questo ultimo caso è prevista la composizione con un numero variabile tra 2 e 5 membri, da scegliersi tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità dei quali uno viene nominato in qualità di Presidente.

Alla luce delle esperienze maturate nella prassi, e nel rispetto delle disposizioni del Decreto, l'Istituto San Zeno ha ritenuto di individuare, quale componente del proprio Organismo di Vigilanza monocratico, un soggetto esterno alla struttura dell'Ente, dotato dei requisiti richiesti di professionalità e competenza e che, in qualità di soggetto esterno alla realtà dell'Ente, tutelerà l'indipendenza e l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio dell'Istituto San Zeno e resta in carica per la durata indicata all'atto della nomina, o in mancanza di tale termine, per un anno. Alla scadenza, ove non diversamente stabilito dall'organo che ne ha disposto la nomina, esso continuerà la propria operatività, fino alla data di revoca espressa o di nuova nomina.

I membri dell'Organismo possono ricoprire la carica per più mandati, senza limite di mandati.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non possono essere destituiti in cogenza di mandato, fatti salvi i casi, sotto riportati, di giusta revoca del mandato.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca quali componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con l'esclusione quindi dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) in ogni caso, qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o previste da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del Codice Civile, come pure il conflitto di interessi con l'Istituto San Zeno.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali).

All'Organismo di Vigilanza e ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

4.2 – Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti addetti alle diverse attività, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività dell'Istituto San Zeno.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o nell'organigramma dell'Istituto San Zeno, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato, e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare al Direttore una richiesta di *budget* di spesa annuale. L'importo indicato dovrà essere tenuto a disposizione da parte dell'Istituto San Zeno e in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Direttore la richiesta di disponibilità dell'importo corrispondente al *budget* annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi da sostenere per il corretto adempimento del mandato;
- il Direttore non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere alla messa a disposizione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione dall'Ente non fanno parte del *budget*).

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè, al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, l'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Direttore dell'Istituto San Zeno, indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Direttore dell'Istituto San Zeno senza fondato motivo.

4.3 – Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza dell'Istituto San Zeno è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti a esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia, efficienza ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura dell'Ente, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di aggiornamento e adeguamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando all'Ente le opportune relative proposte;
- segnalare al Direttore le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Direttore, se non per motivi attinenti a inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dell'Istituto San Zeno realizzerà le predette finalità attraverso:

- le ricognizioni delle attività dell'Ente, ai fini della verifica periodica dell'attuazione di quanto previsto dal Modello nonché per aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto dell'Ente;
- la richiesta di informazioni periodiche o specifiche a singole funzioni in relazione alle attività considerate a rischio. Le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere prontamente fornite a cura delle funzioni coinvolte senza omissioni o alterazioni di sorta per assicurare all'Organismo stesso una visione certa e concreta delle attività oggetto di monitoraggio. L'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio, e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione prodotta dall'Ente;
- il coordinamento con le altre funzioni dell'Ente (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei reati presupposto;
- il coordinamento con i responsabili delle funzioni dell'Ente per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno dell'Istituto San Zeno che si renda opportuno;

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- verificare l'adeguatezza delle norme organizzative in essere in relazione a eventuali trasformazioni, modifiche e allargamenti dell'attività dell'Ente;

-
- segnalare al Direttore le eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento;
 - curare o sovrintendere l'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
 - verificare la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Direttore, con cadenza perlomeno annuale.

Infine, e conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano principalmente su tre differenti tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: periodicamente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti dell'Ente e di eventuali contratti di significativa rilevanza conclusi dall'Istituto San Zeno nell'ambito delle aree di rischio;
- verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettiva attuazione del presente Modello;
- verifiche sulle segnalazioni e le misure: l'Organismo di Vigilanza esaminerà ogni segnalazione ricevuta nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione annualmente predisposta dall'Organismo di Vigilanza per il Direttore.

5. Flussi Informativi Interni

5.1 – Comunicazioni e segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

È possibile contattare l’Organismo di Vigilanza dell’Istituto San Zeno mediante le seguenti modalità:

- Contatto personale con uno dei membri ed eventuale stesura congiunta di un documento diretto all’Organismo di Vigilanza;
- Segnalazioni scritte, anche eventualmente in forma anonima, attraverso il sistema di *whistleblowing* (vedi anche il successivo capitolo 6) raggiungibile all’indirizzo:

<https://istitutosalesianoszeno.it/amministrazione-trasparente/whistleblowing-segnalazione-illeciti/>

In tal caso il gestore delle segnalazioni, ricevuta una segnalazione diretta all’O.d.V. o rilevante ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, impregiudicato il suo diritto-dovere di procedere alla gestione della stessa con le modalità e nei termini di cui all’apposita procedura, è tenuto a trasmettere tempestivamente la segnalazione ricevuta all’O.d.V. per le valutazioni a esso riservate.

L’organismo di vigilanza è tenuto a condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello e, qualora siano ritenute serie e fondate, a formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l’entità degli interventi da adottare nonché sulle possibili sanzioni nei confronti dei responsabili. L’attuazione degli interventi e delle possibili sanzioni sono a carico del Direttore che ne decide l’entità tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione eventuali segnalanti in buona fede, in accordo anche alle previsioni della procedura Whistleblowing come indicato nel successivo capitolo 6.

5.2 – Obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all’attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché quella relativa a eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni riguardanti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;

-
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività dell'Istituto San Zeno;
 - i risultati e le conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
 - procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
 - infortuni e incidenti sul lavoro considerabili quali non irrilevanti, gravi o molto gravi (indicativamente con prognosi iniziale superiore a gg. 20);
 - indagini e ispezioni da parte di organi di polizia e polizia giudiziaria, guardia di finanza, agenzia delle entrate, Vigili del Fuoco e ogni altro organismo pubblico di controllo territoriale (es. ARPA, ASL, ecc.).

Tutti sono tenuti a garantire la propria trasparenza all'Organismo di Vigilanza su eventuali questioni che rientrino nella competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, l'Istituto San Zeno garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché a eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto, di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, l'Istituto San Zeno garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante, anche in osservanza di quanto ulteriormente descritto al successivo Capitolo 6.

Tutti i dipendenti dell'Ente hanno quindi la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare, in forma scritta, ogni informazione relativa a possibili anomalie interne o attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei all'Ente.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione, utile agli accertamenti e ai controlli a esso demandati a chiunque (procuratori, dipendenti, collaboratori, volontari, ecc.) facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine a ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza, con le sole eccezioni previste dall'ordinamento vigente.

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto San Zeno deve ricevere dal Direttore informazioni dettagliate circa eventuali modifiche dei poteri definiti e delle deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica e analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare; una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Direttore l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Direttore le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse furono redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento dell'Ente, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

5.3 – Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a specifici obblighi informativi nei confronti del Consiglio della Casa.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. L'Organismo di Vigilanza ha altresì il dovere di comunicare al Direttore e al Legale Rappresentante ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza dell'Istituto San Zeno potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Direttore e potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, come già sopra definito, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Direttore una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

5.4 – Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i report predisposti o ricevuti in base al Decreto devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un archivio apposito, informatico e/o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni e/o interni che abbiano interesse o necessità di prenderne visione.

Tale documentazione potrà essere resa disponibile alla magistratura, ove ne faccia richiesta diretta e/o mediante gli organi di polizia giudiziaria, nel corso di eventuali accertamenti del caso.

6. Whistleblowing e Tutela degli Autori di Segnalazioni

Con l'art.2 della Legge n. 179 del 2017 (G.U. Serie Generale n. 291 del 14-12-2017), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 6 del D.lgs. 231/01 disponendo che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo deve prevedere:

- a)** uno o più canali che consentano alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b)** almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c)** il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d)** nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ha disposto inoltre che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La normativa è stata in parte ricompresa nel D.lgs. 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Questo decreto amplia il campo di tutela delle segnalazioni anche ad ambiti non compresi nelle previsioni del D.lgs. 231/01, di fatto ricomprendendo tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Restano quindi escluse dall'ambito di applicazione le segnalazioni di violazioni che non «ledono» l'interesse pubblico e quelle che sono estranee al contesto lavorativo.

Viene inoltre richiesto al datore di lavoro di attivare un “canale di segnalazione” che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (art. 4, comma 1).

In assenza del “canale interno” o nel caso in cui non venga dato riscontro alla segnalazione ricevuta, il segnalante può ricorrere alla “segnalazione esterna” demandata all'ANAC.

L'Istituto San Zeno ha attivato un sistema di segnalazione conforme al dettato normativo.

La descrizione dettagliata delle modalità di trattamento e gestione delle segnalazioni è contenuta nel documento:

“Procedura per la presentazione di una segnalazione (whistleblowing) e gestione della segnalazione”

attualmente in rev. 0 del 01.12.2023. Le segnalazioni sono gestite tramite una apposita sezione del sito web dell'Ente mediante il software reso disponibile dall'ANAC e il soggetto gestore delle segnalazioni pervenute tramite il canale interno è un consulente legale, esterno all'Ente. La procedura approvata è allegata al presente manuale di cui costituisce parte integrante.

7. Sistema Disciplinare

7.1 – Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute perché questo, commisurato alla tipologia delle infrazioni e da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni previste dai CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione e aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto e a qualunque titolo, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Istituto San Zeno o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, e in generale a tutti i dipendenti così come a tutti coloro che, a qualsiasi titolo e ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito dell'Istituto San Zeno concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività dell'Ente, compresi i collaboratori, i partner commerciali, i fornitori.

Il sistema disciplinare, di seguito riportato, è applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico.

Tale sistema disciplinare serve a rendere più cogente il Modello e di conseguenza a costituire un deterrente per la commissione degli illeciti penali per i quali scatta il meccanismo della responsabilità dell'ente, ex Decreto Legislativo n. 231/2001.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di sorvegliare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di suggerire all'Ente gli aggiornamenti, le modifiche e/o implementazioni che ritenesse necessarie per la migliore efficacia dello stesso sistema disciplinare.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Ente in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare.

L'Organismo di Vigilanza potrà proporre alla Direzione dell'Istituto San Zeno l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità e alla gravità delle violazioni accertate.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche ognuna riferita a una categoria di destinatari, tenuto conto dello status giuridico dei diversi soggetti.

7.2 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale religioso

In caso di violazione accertata del Modello, e quindi anche del Codice Etico, da parte del personale religioso, tale circostanza va denunciata senza indugio all'OdV da chi la rileva.

Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà tempestivamente il Direttore, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative di natura disciplinare attraverso il ricorso alle procedure e ai provvedimenti previsti dal Diritto Proprio e dal CIC.

7.3 – Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente, di cui è stata accertata la violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare dell'Ente, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), ed eventuali norme speciali applicabili.

Il sistema disciplinare, nel caso di specie, è costituito dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AGIDAE (a cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato nei paragrafi che seguono).

A titolo esemplificativo, costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività/aree individuate a rischio di reato:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa, adempimenti necessari per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle procedure comportamentali previste e disciplinate dal Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure indicate nel Modello;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione, opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'OdV.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i provvedimenti previsti dal CCNL AGIDAE in vigore, che alla data di emissione del presente Modello, prevede:

-
1. richiamo verbale;
 2. richiamo scritto;
 3. multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
 4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
 5. licenziamento.

Qualora, successivamente all'emissione del presente Modello, avvengano modificazioni in relazione alle sanzioni previste dal CCNL AGIDAE, vale quanto previsto dal contratto in vigore.

Non può essere adottato alcun provvedimento nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La comminazione del provvedimento deve sempre essere motivata e comunicata per iscritto.

Il tipo e il *quantum* delle sanzioni disciplinari sopra menzionate sono stabiliti, sulla base:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni svolte dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza del Direttore a seconda della violazione. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

7.4 – Sanzioni disciplinari nei confronti del personale con funzioni direttive o dirigenziali

In caso di violazioni del Modello e del Codice Etico a opera del personale con funzione direttiva o dirigenziale, il Direttore o il Consiglio della Casa, ove la violazione sia a opera del Direttore stesso, provvede a irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura lega l'Ente al personale direttivo, le violazioni alle disposizioni del Modello e del Codice Etico comporteranno in misura maggiore provvedimenti sospensivi e/o espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

7.5 – Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali e fornitori

Qualsiasi inosservanza delle regole comportamentali indicate nel Modello, nonché qualsiasi violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi, può determinare, conformemente a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione dello stesso; viene fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di tali comportamenti illeciti, ivi inclusi quelli derivati dalla applicazione, da parte del giudice penale, delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001. La competenza a valutare l'idoneità di questo genere di cautele è del Direttore.

8. Diffusione e conoscenza del modello

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, ovvero la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari.

L'Istituto San Zeno ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà.

8.1 – Formazione del personale

L'Istituto San Zeno promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, a osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

1. diffusione del Codice Etico a tutti i destinatari, anche potenziali, mediante la sua pubblicazione sul sito internet dell'Ente;
2. diffusione iniziale di una nota informativa interna, esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
3. formazione del personale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello e di ogni sua successiva revisione sostanziale;
4. messa a disposizione del presente Modello e delle procedure interne collegate al presente Modello presso la segreteria dell'Ente;
5. informativa in sede di assunzione.

8.2 – Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori

L'Istituto San Zeno promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori e i fornitori, attraverso la comunicazione mirata dei contenuti del presente Modello e del Codice Etico, anche come specificato al successivo punto 8.3 del Modello.

8.3 – Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio delle attività dell'Istituto San Zeno, l'Ente inserirà nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegneranno al rispetto delle norme del Modello, accettando che la loro violazione possa costituire grave inadempimento contrattuale idoneo a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Istituto San Zeno.

L'Ente ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento che consenta di tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello e dal Codice Etico anche da parte di soggetti (quali i collaboratori e i partner commerciali) che, non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per i dipendenti.